

REGOLAMENTO (UE) 2026/250 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2026

che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), h) e i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione ⁽²⁾ disciplina l'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) Tale regolamento contiene alcune incoerenze ed errori, che è importante correggere al fine di garantirne il corretto funzionamento.
- (3) All'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3190, il riferimento a «BPA e [dei] suoi sali» non è coerente con la definizione di «bisfenolo» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, che comprende il bisfenolo sotto forma di sale, né con il resto del testo, che si riferisce semplicemente al «BPA». L'espressione «e dei suoi sali» dovrebbe pertanto essere soppressa nell'articolo 3.
- (4) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3190 ha l'obiettivo di prevedere una deroga al divieto, sancito all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, di utilizzo del BPA nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, e di immissione sul mercato dell'Unione di tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA. Per questo motivo, e a fini di coerenza con l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2 dovrebbe fare riferimento anche all'immissione sul mercato dell'Unione di tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (5) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3190 mira a garantire l'utilizzo di un metodo di analisi idoneo al fine di determinare la conformità all'articolo 4 di tale regolamento. Poiché l'articolo 4 vieta la presenza di «BPA residuo», anche l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento dovrebbe fare riferimento al «BPA residuo».
- (6) Come spiegato ai considerando 16 e 17 del regolamento (UE) 2024/3190, l'articolo 11 di tale regolamento ha l'obiettivo di stabilire disposizioni transitorie per la prima immissione sul mercato di oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia, poiché tale articolo 11 fa erroneamente riferimento solo ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari «immessi sul mercato», è opportuno rettificarlo. Per motivi di coerenza dovrebbe essere rettificato anche il considerando 18 del regolamento (UE) 2024/3190.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213 (GU L, 2024/3190, 31.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3190/oj>).

